

Regolamento UNPISI ATS

(approvato dalla Segreteria Nazionale data 18.10.2022)

REGOLAMENTO

AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL'ASSOCIAZIONE E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

1. L'Associazione si impegna a svolgere la propria attività in modo indipendente ed autonomo e a non svolgere attività di natura economica che possano ledere la predetta autonomia e indipendenza. Identico impegno assumono i legali rappresentati dell'Associazione al momento della assunzione della carica.

(Statuto UNPISI: Art. 1 comma 1 - Art. 5 Scopi e finalità dell'associazione professionale comma 1 - Art. 30 comma 2)

2. Resta ferma e non costituisce in nessun caso violazione del predetto impegno la possibilità di svolgere attività inerenti la formazione permanente (ECM).

3. L'Associazione non ha scopi di lucro e non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

(Statuto UNPISI: Art. 1 comma 1)

4. E' esclusa la retribuzione delle cariche associative. I titolari di cariche elettive o di deleghe associative, a qualsiasi livello, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione. e preventivamente autorizzate dal Segretario Amministrativo e dal Presidente

(Statuto UNPISI: Art. 30 comma 2 – Art. 31)

6. L'Associazione pubblica nel sito istituzionale, aggiornato costantemente, l'attività scientifica, i bilanci preventivi e consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

(Statuto UNPISI: Art. 13. comma 1 – Art 33 comma 2)

7. Il legale rappresentante Presidente, il Vice Presidente, il segretario amministrativo e i componenti della segreteria nazionale attraverso autocertificazione (vedi modulo allegato al regolamento) dichiarano che non hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

(Statuto UNPISI: Art. 3 ultimo comma - Art. 29 Collegio dei probiviri - Art. 37 procedimento disciplinare comma 1)

8. Tale documentazione sarà custodita dal Presidente e dal Vice Presidente dal Segretario Amministrativo e dal Collegio dei probiviri per tutta la durata degli incarichi statutari.

Nel caso che risulti non in possesso dei requisiti sopra richiamati ai sensi dello statuto (Statuto art. 3 ultimo comma) perderà la qualità di socio per **indegnità** sancita dal Consiglio Nazionale dei Probiviri in seduta comune e pertanto espulso dall'associazione.

Tale regolamento approvato dalla segreteria nazionale entra in vigore e diventano obbligatori il giorno dopo alla pubblicazione sul sito web dell'Associazione.